

La sinodalità nell'attività
normativa della Chiesa
Il contributo della scienza canonistica
alla formazione di proposte di legge



a cura di
ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO,
VALERIO GIGLIOTTI

7

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

7

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

La sinodalità nell'attività
normativa della Chiesa
Il contributo della scienza canonistica
alla formazione di proposte di legge

a cura di
Ilaria Zuanazzi, Maria Chiara Ruscazio,
Valerio Gigliotti

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino e del Centro interdipartimentale di Ricerca in Scienze Religiose 'Erik Peterson'.



Associazione dei docenti universitari
della disciplina giuridica del fenomeno religioso

In copertina: *Decretum Gratiani*, London, British Library, Royal 10 D VIII, f. 280, particolare.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-971-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, aprile 2023

Parte II

La sinodalità in atto: il contributo alla formazione di proposte di legge

Sezione II

*Contributi alla proposta di legge
sulla sede romana impedita*

ALBERTO TOMER

DALLA SEDE TOTALMENTE IMPEDITA ALLA
SEDE VACANTE: L'UFFICIO DI CARDINALE
CAMERLENGO DOPO LA COSTITUZIONE
APOSTOLICA *PRAEDICATE EVANGELIUM**

Abstract: Volgendo la mente alla situazione di vacanza della sede apostolica, una delle prime figure a profilarsi non solo nella ricostruzione del canonista, ma pure nell'immaginario collettivo, è senz'altro quella del Cardinale Camerlengo: in considerazione delle funzioni che questi svolge, anche il *Progetto di costituzione apostolica sulla sede romana totalmente impedita* recentemente presentato da un gruppo di studiosi di diversi Paesi, che dall'una all'altra situazione intende dichiaratamente favorire il transito ordinato e prudente, ha inteso affidare compiti centrali: a partire dall'iniziativa in caso di incapacità personale del Romano Pontefice. Nel riferirsi al ruolo svolto dal Camerlengo, è tuttavia oggi indispensabile fare altresì i conti con le innovazioni nel frattempo intervenute a opera della costituzione apostolica *Praedicate Evangelium*, alla luce delle quali si presentano come ineludibili anche alcuni interrogativi. Le nuove disposizioni, pur non realizzando l'automatica attribuzione di detto ufficio al Cardinale Coordinatore del Consiglio per l'economia che era stata ventilata nelle bozze precedentemente circolate, non hanno infatti mancato di apportare novità di peso: ad iniziare dalla soppressione della Camera apostolica, le cui funzioni sono tuttavia state mantenute dal Cardinale Camerlengo, inevitabilmente destinato a fare affidamento su sostegni esterni. Né mancano talvolta incongruenze interne alla norma e nel coordinamento con la legislazione speciale sulla vacanza della sede apostolica, che richiedono dunque un'adeguata valutazione: qual è il caso del già citato Cardinale Coordinatore del Consiglio per l'economia, che viene a sostituire stabilmente uno dei membri estratti a sorte nella composizione della Congregazione particolare di cui al n. 7 della costituzione apostolica *Universi Dominici Gregis*, ma che, a norma dell'art. 18 § 1 della *Praedicate Evangelium*, dovrebbe teoricamente decadere dall'incarico proprio in situazione di sede vacante. Nell'ottica

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

di queste novità e nella prospettiva delle ulteriori funzioni contemplate dal progetto menzionato, il presente contributo si propone quindi di scandagliare le implicazioni del rinnovato ufficio di Cardinale Camerlengo, sia nelle sue dinamiche interne sia nei suoi rapporti con le altre istituzioni della Curia romana.

Parole chiave: Curia romana, Camera apostolica, Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, costituzione apostolica *Praedicate Evangelium*, sede apostolica vacante.

From the entirely impeded See to the vacant See: the office of Cardinal Camerlengo after the Apostolic Constitution *Praedicate Evangelium*: Thinking about the vacancy of the Apostolic See, one of the first figures that inevitably appears not only in the speculations of scholars, but also in collective imagination, is the Cardinal Camerlengo. In consideration of his fundamental functions during the vacancy, even the *Proposal for an apostolic constitution on the entirely impeded Roman See*, which was recently drafted by a group of canonists from different countries with the aim of facilitating an orderly and prudent transition from the latter to the former situation, suggests to entrust him with central tasks, such as the activation of the procedures in case of personal incapacity of the Roman Pontiff. When referring to the role of the Camerlengo, however, it is now essential to also take into account the innovations that have occurred in the meantime with the promulgation of the Apostolic Constitution *Praedicate Evangelium*, in light of which some questions also appear unavoidable. In fact, while not confirming the automatic assignation of such office to the Cardinal Coordinator of the Council for the Economy, which was anticipated in the unofficial draft that had been previously circulating, the new provisions still produced significant innovations: starting with the suppression of the Apostolic Camera, the functions of which have been retained by the Cardinal Camerlengo, who cannot but rely on an external support for their fulfilling. One can also recognize some inconsistencies, both within the new provisions and in their coordination with the special legislation on the vacancy of the Apostolic See, which therefore require an appropriate evaluation: as it is the case of the aforementioned Cardinal Coordinator of the Council for the Economy, who now permanently replaces one of the – ordinarily selected by lot – members of the Particular Congregation that is mentioned in n. 7 of the Apostolic Constitution *Uni-*

versi Dominici Gregis, although he should theoretically cease from his office precisely when the Apostolic See is vacant, according to art. 18 § 1 of *Praedicate Evangelium*. Considering these innovations and in the perspective of the further functions suggested by the above-mentioned proposal, this essay aims to analyze the implications of the renewed office of Cardinal Camerlengo, with regard both of its inner dynamics and of its relations with the other institutions of the Roman Curia.

Key words: Roman Curia, Apostolic Camera, Cardinal Camerlengo of the Holy Roman Church, Apostolic Constitution *Praedicate Evangelium*, vacancy of the Apostolic See.

1. *Una 'riforma nella riforma'. Il Camerlengo tra innovazioni già realizzate e prospettive ancora in fermento*

Ponendo mente alla situazione di vacanza della sede apostolica, una delle figure che per prime inevitabilmente fanno la propria comparsa non solo nelle norme e nelle ricostruzioni dei canonisti, ma pure nell'immaginario collettivo, è senz'altro quella del Cardinale Camerlengo: e non potrebbe essere altrimenti, date le speciali responsabilità che a questi sono precipuamente affidate, sotto più profili, a servizio della Chiesa universale in circostanze tanto delicate. Per le stesse ragioni, appare quindi del tutto plausibile che anche il *Progetto di costituzione apostolica sulla sede romana totalmente impedita* presentato da un gruppo di canonisti di diversi Paesi, che da tale condizione a quella di sede vacante intende dichiaratamente favorire il transito ordinato e prudente¹, abbia individuato il sog-

¹ Il testo del progetto, predisposto assieme a quello relativo alla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al proprio ufficio da parte del *Gruppo di ricerca - Sede romana totalmente impedita e status giuridico del Vescovo di Roma che ha rinunciato*, è consultabile sulla pagina *web* dedicata, al seguente indirizzo *internet*: www.progettocanonicosederomana.com (la versione dei progetti a cui si fa qui riferimento è quella aggiornata al 17 ottobre 2022). In merito alle origini e agli sviluppi di tale iniziativa, si vedano inoltre A. VIANA, *Una iniziativa scientifica internazionale sobre la preparación de la legislación eclesiástica*, pubblicato nel no-

getto più adatto per lo svolgimento di funzioni centrali appunto nel Cardinale Camerlengo: a lui, infatti, l'ipotetica costituzione apostolica assegna il compito di comprovare, qualora sussistano i presupposti per riconoscere la sede romana come totalmente impedita – sia che tale condizione risulti temporanea, sia che si riveli permanente –, se esistono documenti tramite cui il Santo Padre avesse legittimamente impartito disposizioni diverse in previsione di una simile eventualità²; così come, in caso contrario e laddove l'impedimento in questione fosse dovuto a *inhabilitas* personale, è ancora il Camerlengo a dover richiedere la perizia medica che ne accrediti l'effettiva sussistenza³. I nuovi incarichi che a questi verrebbero po-

vembre 2021 nella sezione 'documenti utili' del sito stesso; G. BONI, *Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e la rinuncia del papa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 14/2021, pp. 1-59; EAD., *Prospettive de iure condendo, in Papa, non più papa. La rinuncia pontificia nella storia e nel diritto canonico*, a cura di A. FENIELLO, M. PRIGNANO, Viella, Roma, 2022, pp. 135-166; nonché il commento di T. SOL, pubblicato in *Ius Ecclesiae*, 2021, pp. 695-697, e la *Presentazione della Proposta di legge sulla sede romana totalmente impedita* di A. VIANA, in questo volume.

² *Progetto di costituzione apostolica sulla Sede romana totalmente impedita*, cit., art. 2: «Trascorsi almeno dieci giorni da quando ha ricevuto informazioni fidefacenti sulle circostanze esterne o sulla possibile incapacità del Romano Pontefice secondo quanto previsto dall'art. 1, il Cardinale Camerlengo o chi ne fa le veci, in accordo con il Decano del Collegio dei Cardinali o di chi ne fa le veci, compri se esiste qualche documento scritto dal Romano Pontefice con disposizioni validamente impartite per il caso in cui la sede romana risulti totalmente impedita. Se non si rinviene il documento, si applicano le norme seguenti». Si veda anche G. BONI, *Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e la rinuncia del papa*, cit., p. 52: «Senza dubbio, [...] in caso il papa regnante abbia confezionato un documento di rinuncia differita al momento dell'intervenuta *inhabilitas*, esso è imperativo e deve ricevere minuta e scrupolosa esecuzione. Se il sommo pontefice non ha diversamente disposto, spetta al Cardinale Camerlengo, di concerto con il decano del collegio cardinalizio, accertare se esiste il documento di rinuncia e attuarlo. In caso di assenza di disposizioni precise da parte del sommo pontefice, si potrà seguire, *mutatis mutandis*, l'itinerario stabilito nella legge sulla sede romana totalmente impedita».

³ *Progetto di costituzione apostolica sulla Sede romana totalmente impedita*, cit., art. 3 § 2: «Inoltre, nel caso in cui l'impedimento sia dovuto a incapacità personale del Romano Pontefice, il Cardinale Camerlengo in accordo con il Decano del Collegio dei Cardinali, e dopo aver ottenuto la diagnosi del medico che ordinaria-

tenzialmente attribuiti, in tal modo, andrebbero a innestarsi organicamente su quel complesso di funzioni che già oggi egli svolge, come ricordano in maniera sostanzialmente identica sia la *Pastor bonus* sia l'ancora recente testo della *Praedicate Evangelium*, in quanto assegnategli 'dalla legge speciale relativa alla sede apostolica vacante e l'elezione del Romano Pontefice'⁴.

Se sotto questo aspetto si è quindi registrata continuità tra le due costituzioni apostoliche, ciò non significa tuttavia che la riforma della Curia romana realizzata da Papa Francesco sia passata lasciando del tutto inalterata la normativa che interessa il Camerlengo. Al contrario, una delle molte novità introdotte dalla *Praedicate Evangelium* è consistita proprio nella implicita soppressione della Camera apostolica, a cui il Camerlengo era finora preposto⁵, istituzionalizzando così una tendenza di fatto già affiorata negli ultimi anni e testimoniata dalla sola menzione di quest'ultimo, con esclusione degli altri membri della Camera, nelle più recenti edizioni dell'*Annuario pontificio*⁶. A seguito di tale decisione, questi è perciò dive-

mente si occupa di assistere il Romano Pontefice, deve richiedere una perizia medica che accrediti l'impedimento totale del Romano Pontefice. La perizia medica è realizzata dal gruppo di specialisti a cui si riferisce l'art. 18 di questa legge e deve essere notificata al Collegio dei Cardinali». Circa l'ipotesi di riconoscere al Cardinale Camerlengo incarichi di questo genere, anche se in termini diversi rispetto a quelli immaginati dal progetto in esame, si veda anche A. CODELUPPI, *Sede impedita. Studio in particolare riferimento alla Sede Romana*, Angelicum University Press, Roma, 2016, p. 276.

⁴ Cfr. IOANNES PAULUS II, costituzione apostolica *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, art. 171 § 1, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1988, p. 905; FRANCESCO, costituzione apostolica *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, art. 235 § 1, in *L'osservatore romano*, 31 marzo 2022, p. XI.

⁵ Cfr. in particolare G. SCIACCA, *Epikedion della Reverenda Camera apostolica. Brevi cenni storico-canonicistici*, Mucchi Editore, Modena, 2022. Per un profilo storico dell'evoluzione della Camera apostolica nel corso dei secoli, si veda inoltre G. SCIACCA, *Cámara Apostólica*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Eunsa, Pamplona, 2020², pp. 793-795.

⁶ Se infatti fino all'*Annuario pontificio per l'anno 2019*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, p. 1222, veniva riportata l'indicazione del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, del Vice Camerlengo, dell'uditor generale, dei prelati chierici e del notaio di Camera, sotto la stessa sezione «Camera Apostolica» delle edizioni del 2020, 2021 e 2022 dell'*Annuario* (rispettivamente a p.

nuto titolare di un ufficio personale – in cui permane la sola presenza ulteriore del Vice Camerlengo – che, pur mantenendo tutte le sue funzioni ‘tradizionali’, non ha potuto fare a meno di subire i fisiologici contraccolpi del riequilibrio sotteso al nuovo assetto, tanto nella sua configurazione interna quanto nei rapporti esterni: e se per alcuni profili questo momento di passaggio non presenta motivi di incertezza, per altri si rende forse necessaria qualche considerazione ulteriore.

Come anticipato, intatti sono rimasti innanzitutto i compiti essenziali del Camerlengo: al netto dei mutamenti che hanno interessato l’intera struttura della Curia romana⁷, gli artt. 235-237 della *Praedicate Evangelium* ribadiscono infatti il suo ruolo nel «curare e amministrare i beni ed i diritti temporali della sede apostolica nel tempo in cui questa è vacante»⁸, per specificare poi ulteriormente come sia suo «diritto e dovere» quello di relazionarsi con le Amministrazioni dipendenti dalla Santa Sede, con il Consiglio per l’economia e con la Segreteria per l’economia per ottenere tutte le informazioni che gli sono necessarie⁹. Allo stesso modo, oltre alle funzio-

1214, p. 1198 e p. 1222) è presente il solo riferimento al Cardinale Camerlengo e al suo Vice. Al riguardo, cfr. anche M. GANARIN, *La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2022, p. 299; G. SCIACCA, *Epikedion della Reverenda Camera apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, cit., pp. 10-11.

⁷ Cfr. *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Struttura, contenuti e novità*, a cura di F. GIAMMARRESI, Lateran University Press, Roma, 2022; M. DEL POZZO, *Una lettura ‘strutturale’ di “Praedicate Evangelium”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 13/2022, pp. 47-94; G. GHIRLANDA, *La costituzione apostolica «Praedicate Evangelium» sulla Curia romana*, in *La Civiltà cattolica*, 2022, 2, pp. 41-56.

⁸ In questo senso, l’art. 236 della *Praedicate Evangelium* riprende perciò testualmente quanto indicato al n. 17 della costituzione apostolica *Universi Dominici Gregis*, 22 febbraio 1996, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1996, p. 318: «*Et enim Cardinali Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario, Sede Apostolica vacante, contingit cura et administratio bonorum et iurium temporalium ipsius Sanctae Sedis, auxiliantibus tribus Cardinalibus qui Assistentes appellantur, praehabita, semel circa leviora ac singulis in casibus circa graviora negotia suffragatione Cardinalium Collegii.*»

⁹ FRANCESCO, costituzione apostolica *Praedicate Evangelium*, cit., art. 237: «*Quando la Sede Apostolica è vacante, è diritto e dovere del Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa: 1. richiedere a tutte le Amministrazioni dipendenti dal-*

ni prettamente finanziarie, non si pongono problemi neppure con riguardo agli atti relativi al passaggio dalla condizione di sede piena a quella di sede vacante, quali ad esempio la comunicazione ufficiale del pio transito del Sommo Pontefice, l'apposizione dei sigilli allo studio e alla camera dello stesso, o la presa di possesso del Palazzo Apostolico Vaticano, dei Palazzi del Laterano e di Castel Gandolfo per esercitarne la custodia e il governo¹⁰. Chiaramente si tratta di prescrizioni che a oggi si rivolgono all'evento della morte o della rinuncia del Romano Pontefice (come peraltro faceva, in maniera ancora più circoscritta, anche l'art. 6 della *Pastor bonus*, che quale presupposto per la decadenza dei capi dei Dicasteri e dei membri menzionava appunto il solo caso della 'morte del Sommo Pontefice', formulazione poi sostituita all'art. 18 § 1 della *Praedicate Evangelium* dal riferimento onnicomprensivo allo stato di 'sede vacante')¹¹: ma nell'ottica del progetto in esame, va da sé che le medesime prerogative potrebbero trovare senz'altro conferma, con i dovu-

la Santa Sede le relazioni circa il loro stato patrimoniale ed economico, come pure le informazioni intorno agli affari straordinari, che siano in corso; 2. richiedere al Consiglio per l'economia i bilanci preventivi e consolidati dalla Santa Sede dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo per l'anno seguente; 3. domandare, nella misura in cui sia necessario, alla Segreteria per l'economia qualsiasi informazione sullo stato economico della Santa Sede». Al netto delle novità intervenute negli ultimi anni in materia economica, il corrispettivo più immediato di tale disposizione è quindi da individuarsi nell'art. 171 § 2 della *Pastor bonus*: «Sede Apostolica vacante, Cardinali Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario ius est et officium, etiam per suum delegatum, ab omnibus Administrationibus, quae e Sancta Sede pendent, relationes exposcere de earum statu patrimoniali et oeconomico itemque notitias de extraordinariis negotiis, quae tunc forte aguntur, et a Praefectura Rerum Oeconomicarum Sanctae Sedis generales computationes accepti et expensi anni superioris nec non praevias aestimationes pro anno subsequente; has autem relationes et computationes Cardinalium Collegio subiciendi officio tenetur». Nella *Praedicate Evangelium* la medesima previsione si trova peraltro ripetuta, dal 'punto di vista' dei medesimi Organismi economici, anche agli artt. 209 § 2 e 218 § 2.

¹⁰ Cfr. SECRETARIA STATUS, *Regulae Camerae Apostolicae*, 3 marzo 2007, art. 12, in *Communicationes*, 2008, pp. 69-70.

¹¹ Cfr. anche M. GANARIN, *La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura*, cit., p. 278, nt. 34.

ti adattamenti, anche per i casi di sede romana totalmente e permanentemente impedita.

2. *Implicazioni ad intra: il rapporto con il Vice Camerlengo. Verso una 'sopravvivenza virtuale' della Camera apostolica?*

Se le finalità dell'ufficio di Camerlengo sono perciò rimaste immutate, è tuttavia evidente come l'inaspettata sparizione della Camera apostolica non potesse essere priva di conseguenze sul piano operativo, né su quello istituzionale: conseguenze dagli esiti peraltro non di rado incerti, determinate tanto dalle 'assenze' provocate dalla *Praedicate Evangelium* – ad esempio per quel che riguarda le mansioni già svolte dagli altri membri della Camera stessa, ora necessariamente da 'ridistribuire'¹² –, quanto dalle sue 'aggiunte'. In quest'ultimo caso il riferimento è in particolare all'art. 236, il quale prevede che, nel caso in cui il Camerlengo sia «impedito», il compito di curare e amministrare i beni e i diritti temporali della sede apostolica venga assunto dal Vice Camerlengo. Tuttavia, se in altri ambiti un simile ruolo sarebbe forse apparso pienamente conforme a quanto ci si sarebbe potuto attendere da un 'vice', nel contesto di cui stiamo trattando una previsione di questo genere richiede alcune precisazioni per evitare di essere fraintesa: precisazioni che coin-

¹² Il riferimento è soprattutto all'uditore generale, la cui funzione principale – com'è noto – è quella di «esprime[re] il proprio parere giuridico sulle questioni di competenza della medesima Camera [Apostolica]» (SECRETARIA STATUS, *Regulae Camerae Apostolicae*, cit., art. 34). Richiamando proprio tale disposizione, G. SCIACCA, *Epikedion della Reverenda Camera apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, cit., p. 11, osserva ad esempio che, a seguito della 'scomparsa istituzionale' della Camera apostolica, il Camerlengo e il Vice Camerlengo risultano «fatalmente destinati, per il necessario espletamento delle loro funzioni, a far ricorso a supporti totalmente esterni, vuoi personali, per ragioni cioè di amicizie, conoscenze, etc., vuoi provenienti da altri dicasteri, soprattutto in ordine alla soluzione di problemi di natura giuridica e interpretativa, per la quale l'ordinamento precedente saggiamente prevedeva, accanto al vice camerlengo, la figura dell'uditore generale, con il compito, appunto, di offrire un sussidio giuridico alla inevitabile bisogna».

volgono, oltre alla disposizione in parola, anche la normativa delineata dalla costituzione apostolica *Universi Dominici Gregis*.

Quest'ultima, pur non prendendo mai in esame il ruolo del Vice Camerlengo, si diffonde infatti estesamente sulla condizione del Cardinale Camerlengo. All'interno di tale disciplina, in particolare, il n. 15 contempla appunto l'ipotesi che tale ufficio si trovi ad essere a sua volta vacante in concomitanza con la vacanza della sede romana, stabilendo che sia il Collegio dei Cardinali a dover eleggere quanto prima – tramite votazione segreta di tutti i Cardinali elettori presenti – il Cardinale che ne terrà la carica fino all'elezione del nuovo Papa¹³. Finché ciò non sia avvenuto, conclude la norma, le funzioni del Camerlengo sono esercitate dal Decano del Collegio cardinalizio (o, in caso di sua assenza o di suo legittimo impedimento, dal Sottodecano o dal Cardinale più anziano secondo l'or-

¹³ Durante tale procedura, prevede ancora il n. 15 della costituzione apostolica *Universi Dominici Gregis*, il Camerlengo di Santa Romana Chiesa è sostituito dal Segretario del Collegio dei Cardinali. Nel caso di parità di voti, inoltre, è stabilito che sia designato il Cardinale che appartiene all'ordine più elevato e, nello stesso ordine, quello che è stato creato Cardinale per primo. A questo proposito, si consideri anche quanto sottolineato da J. MIÑAMBRES, *Cost. Ap. Universi Dominici Gregis: sub n. 15*, in J.I. ARRIETA, J. CANOSA, J. MIÑAMBRES, *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 30-31: «Durante il periodo di sede vacante non agiscono soltanto gli organi ordinari del Collegio dei cardinali – decano e vice-decano, principalmente –, ma vengono attribuite competenze speciali agli uffici di Camerlengo [...] e penitenziere maggiore [...]; perciò la legge cerca di garantire l'esistenza di tali uffici. L'elezione dei cardinali durante la sede vacante è un'elezione collativa (cf. can. 178 CIC) che conferisce l'ufficio con l'accettazione dell'eletto, anche se temporalmente limitato al periodo della sede vacante. L'accettazione, non prevista in questo numero, è requisito imprescindibile di ogni elezione che non richiede conferma (cf. can. 178 CIC e con più chiarezza ancora can. 958 CCEO). Tuttavia, sembra che l'ufficio di Camerlengo diverrà ancora vacante *ex lege* al momento dell'elezione del nuovo Pontefice che, dunque, non potrà confermare l'elezione fatta dal Collegio dei cardinali ma dovrà provvedere l'ufficio in modo ordinario. La procedura elettiva è alquanto alleggerita nei confronti di quella normalmente prevista dai can. 119, 1° e 164 ss. CIC, almeno per quanto riguarda il numero degli scrutini, che qui sembra ridotto a uno. È prevista anche la supplenza *ex lege* delle funzioni del Camerlengo, fino alla sua elezione, da parte del decano, del sottodecano, ecc. del Collegio dei cardinali; non è prevista invece l'eventualità che il Camerlengo possa oltrepassare gli ottanta anni».

dine consueto di precedenza)¹⁴: previsioni che dovrebbero ritenersi applicabili anche nell'eventualità di un impedimento che precluda totalmente l'esercizio delle attività del Camerlengo.

Si comprende quindi come un nodo necessariamente da sciogliere in via preliminare risieda proprio nel rapporto, in apparenza confliggente, tra il n. 15 della *Universi Dominici Gregis* e l'art. 236 della *Praedicate Evangelium*. A ben guardare, però, la formulazione impiegata da quest'ultimo non appare del tutto inedita: al contrario, essa riproduce in parte quanto già veniva disposto all'art. 122 della costituzione apostolica postconciliare sulla Curia romana *Regimini Ecclesiae universae* di Paolo VI, che, confermando la Camera apostolica nell'ufficio di conservare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede per tutto il tempo in cui questa sarebbe stata vacante, vi poneva appunto a capo il Cardinale Camerario o, se ne fosse stato impedito, il Vice Camerario¹⁵. A questo si aggiunga che, nel trattare la disciplina dell'ufficio di Cardinale Camerlengo, la stessa *Praedicate Evangelium* – a differenza di quanto facevano le costituzioni apostoliche precedenti nel rivolgersi alla Camera apostolica – ha avvertito l'esigenza di distribuirne le competenze tra articoli differenti: all'art. 236, di cui stiamo trattando, si rinvia infatti alle funzioni proprie che gli sono assegnate dalla legge speciale relativa alla sede apostolica vacante e all'elezione del Romano Pon-

¹⁴ Né il compito di sostituire il Cardinale Camerlengo nell'esercizio delle sue funzioni durante la vacanza della sede romana è in alcun modo attribuito al Vice Camerlengo da altre fonti o dal *Regolamento della Camera apostolica*: di quest'ultimo, si vedano in particolare gli artt. 30-33.

¹⁵ PAULUS VI, costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae universae*, 15 agosto 1967, art. 122, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1967, p. 925: «Camera Apostolica, cui praeficitur Cardinalis S.R.E. Camerarius, vel, eo impedito, Vice Camerarius, munus servat curandi atque administrandi bona et iura temporalia Sanctae Sedis, quo tempore haec vacat». Per uno sguardo più ampio su tale costituzione apostolica, cfr. J. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, *Pablo VI y la reforma de la Curia Romana*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 1966, pp. 461-478; ID., *Pablo VI y la reforma de la Curia Romana (II)*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 1967, pp. 85-107; ID., *Pablo VI y la reforma de la Curia Romana (III)*, *ivi*, pp. 333-371; ID., *La Constitución Apostólica «Regimini Ecclesiae Universae» seis años más tarde*, in *Estudios Eclesiásticos*, 1975, pp. 455-507.

tefice, come avveniva nella *Pastor bonus*, richiamando esplicitamente al § 3, per la prima volta nel testo della legge sulla Curia romana, il ruolo svolto dai Cardinali assistenti a suo supporto secondo quanto previsto dalla *Universi Dominici Gregis*; mentre al successivo art. 237 si fa menzione dell'incarico di curare e amministrare i beni ed i diritti temporali della sede apostolica nel periodo di vacanza, indicando solo a questo riguardo – come accadeva nella *Regimini Ecclesiae universae*, ma evidentemente senza più il riferimento alla Camera apostolica – la possibile supplenza del vice Camerlengo.

In considerazione di questi elementi, la 'nuova' norma appare dunque sotto una luce diversa rispetto a come si presentava inizialmente. Lungi dal voler disporre circa l'eventualità di una sostituzione *tout court* del Cardinale Camerlengo – già regolata secondo tutt'altri criteri dalla *Universi Dominici Gregis* –, la disciplina in esame si concentra invece sulla natura delle funzioni da questi svolte in tempo di sede vacante. In particolare, essa pare riposare su quella suddivisione preliminare, sottolineata in dottrina ancora all'indomani della promulgazione della *Pastor bonus*, che all'interno delle mansioni specifiche del Camerlengo permetteva di individuare due tipologie distinte di attività: da un lato, i suoi «compiti di tipo personale»¹⁶, ai quali oggi si rivolge l'art. 235 rinviando alla suddetta 'legge speciale'; dall'altro – e a questo secondo aspetto si interessa invece l'art. 236 – i «compiti il cui disbrigo fa piuttosto capo alla Camera Apostolica come centro organizzativo di funzioni (vale a dire la cura delle incombenze, che, secondo le circostanze, si presentino per amministrare il patrimonio e tutelare i diritti della Sede Apostolica)»¹⁷.

¹⁶ A.M. PUNZI NICOLÒ, *La Curia durante la sede vacante*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1990, pp. 154-155, che tra tali «compiti di tipo personale» richiama quelli, già menzionati sopra, consistenti nel «certificare la morte del Pontefice, apporre i sigilli alle sue stanze private, dare la notizia del decesso al Cardinal Vicario, prendere possesso dei Palazzi Apostolici Vaticano e Laterano, nonché della villa di Castel Gandolfo, e inoltre – assistito da altri tre Cardinali – dare disposizioni circa le esequie del Pontefice».

¹⁷ *Ibidem*.

Solo per questi ultimi è prevista l'eventualità di un intervento sostitutivo del Vice Camerlengo¹⁸: a lui, in altri termini, il nuovo art. 236 non intende affidare una competenza inedita, ma solo confermare una responsabilità analoga a quella che gli era già attribuita sulla Camera apostolica, in via provvisoria, dalla citata *Regimini Ecclesiae universae*. Non sfugge però come il ripristino di tale previsione sembri andare nella direzione opposta rispetto a quella intrapresa con la soppressione istituzionale di quel 'centro organizzativo di funzioni' su cui la distinzione stessa si basava, con la conseguenza che la norma finisce così per prefigurare una sorta di 'sopravvivenza virtuale' della Camera apostolica: nell'ottica della quale una più dettagliata operazione di coordinamento normativo avrebbe a questo punto senz'altro giovato. In questo stesso senso, pare peraltro potersi scorgere un elemento di continuità anche rispetto al già richiamato art. 33 § 1 del *Regolamento della Camera apostolica*, che al Vice Camerlengo affida la stessa gestione interinale della Camera per il tempo della celebrazione del Conclave¹⁹: il che lascia supporre che la prescrizione di cui all'art. 236 della *Praedicate Evangelium* intenda adottare un concetto atecnico di 'impedimento', non corrispondente alla totale impossibilità di esercitare l'ufficio in questione, ma genericamente riconducibile a qualsiasi contingente indi-

¹⁸ L'esclusione di un ruolo suppletivo del Vice Camerlengo nello svolgimento dei citati 'compiti di tipo personale' è d'altronde confermata in tutte le ipotesi: ad esempio, anche riferendosi al fatto che «Nel caso in cui il Camerlengo al momento della vacanza della Sede abbia già compiuto gli ottant'anni deve presumersi che unicamente allo scopo dell'esercizio di tale ufficio, sia stato implicitamente prorogato dal Sommo Pontefice», M.F. POMPEDDA, *Universi Dominici gregis: sub n. 7*, in *Corpus Iuris Canonici*, III, *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, a cura di P.V. PINTO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, p. 313, sottolinea appunto che «La proroga implicita del Pontefice è resa necessaria dal fatto che l'ufficio di Camerlengo non prevede un *cardinale vice*» (corsivi aggiunti). La dignità cardinalizia non è infatti prevista – né nella normativa previgente né in quella attuale – come requisito per accedere all'incarico di Vice Camerlengo.

¹⁹ SECRETARIA STATUS, *Regulae Camerae Apostolicae*, cit., art. 33 § 1: «Durante la celebrazione del Conclave, il Vice-Camerlengo assume la responsabilità della Camera Apostolica».

sponibilità del Camerlengo a curare in concreto l'amministrazione dei beni e dei diritti temporali della sede apostolica (come potrebbe appunto accadere, durante lo svolgimento del Conclave, quando egli si trovi ad essere assorbito dall'adempimento dei suoi 'compiti di tipo personale')²⁰.

3. *Implicazioni ad extra: il rapporto con il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l'economia. Nuovi equilibri nella Congregazione particolare*

All'interno della *Praedicate Evangelium* non ha invece trovato seguito una delle modifiche più vistose tra quelle anticipate per mezzo delle indiscrezioni che ne avevano preceduto la pubblicazione del testo ufficiale, consistente cioè nella previsione secondo cui l'ufficio di Camerlengo sarebbe stato assunto dal Cardinale che sino alla morte o alla rinuncia del Romano Pontefice aveva ricoperto il ruolo di Coordinatore del Consiglio per l'economia²¹: al contra-

²⁰ I contorni dell'attività in questione appaiono peraltro ancora più incerti se solo si considera che la recente 'restaurazione' della formula di cui all'art. 122 della *Regimini Ecclesiae universae* non si è limitata al riferimento al Vice Camerlengo, ma si è estesa alla stessa attribuzione diretta al Camerlengo del compito di «curare e amministrare i beni ed i diritti temporali della Sede Apostolica nel tempo in cui questa è vacante», laddove invece la *Pastor bonus* – pur non recependo l'ancora più esplicito testo ivi proposto – aveva di fatto seguito l'indicazione di cui al n. 27 dello *Schema legis peculiaris de Curia romana*, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1985, p. 21, che circa la Camera apostolica osservava: «Conserva i compiti previsti dalla peculiare legge "de vacante Sede Apostolica" con l'unica differenza che il "munus administrandi bona temporalia" rimane alle corrispondenti Amministrazioni, salvo l'obbligo di riferire al Cardinale Camerlengo, il quale, a sua volta, informa il Collegio dei Cardinali. Si elimina così la formale presa di possesso delle Amministrazioni da parte del Cardinale Camerlengo che non aveva poi alcun effetto operativo»: anche se non sembra che la normativa attuale abbia inteso intervenire su tali 'effetti operativi', ci si può comunque domandare se, al di là della scelta stilistica, a questo cambiamento di formulazione possano corrispondere conseguenze ulteriori.

²¹ L. WIEGELMANN, *Curia eleison. Un'analisi della bozza inedita della Praedicate Evangelium di papa Francesco*, in *Il Regno - attualità*, 2019, p. 581 (traduzio-

rio, infatti, l'art. 235 § 2 ribadisce esplicitamente che il Camerlengo e il Vice Camerlengo sono nominati direttamente dal Santo Padre. La mancata 'identificazione funzionale' tra Coordinatore e Camerlengo non significa, tuttavia, che siano mancate innovazioni assai rilevanti nei loro rapporti, come attesta il paragrafo successivo dello stesso articolo. La disposizione in questione rievoca in particolare il contenuto del n. 7 della *Universi Dominici Gregis*, ricordando che il Camerlengo è coadiuvato, nello svolgimento delle mansioni attribuitegli dalla legge speciale relativa alla sede apostolica vacante, dalla Congregazione particolare disciplinata dalla medesima normativa²², circa la cui composizione viene tuttavia adesso introdotta una

ne dal tedesco dell'articolo originale pubblicato in *Herder Korrespondenz*, 2019, 11, pp. 33-36): «Fra gli uffici più antichi e prestigiosi della curia romana c'è quello del camerlengo. Durante la sede vacante gli spettano compiti di grande onore: per esempio annunciare ufficialmente la morte del papa, porre il sigillo al suo ufficio e alla sua abitazione, prendere possesso dei palazzi papali: il palazzo apostolico, il palazzo del Laterano, Castel Gandolfo. Ma soprattutto il camerlengo amministra provvisoriamente tutte le proprietà della Santa Sede fino all'elezione di un nuovo papa. [...] Non sorprende quindi che l'esclusivo Consiglio di sei cardinali (C6), istituito negli anni scorsi da papa Francesco per elaborare la bozza della riforma della curia, abbia riflettuto anche sulla futura assegnazione dell'ufficio di camerlengo. Finora il papa nominava camerlengo un cardinale di sua scelta (attualmente è lo statunitense Kevin Joseph Farrell). Al contrario nella bozza di riforma della curia, che è ora sotto l'esame di esperti della Chiesa in tutto il mondo, all'art. 216 § 1 si dice: l'ufficio di camerlengo "viene assunto dal cardinale che sino alla morte del romano pontefice è stato il coordinatore del Consiglio per l'economia". Un compito che in pratica andrebbe direttamente a uno dei cardinali del C6, perché è appunto il coordinatore del Consiglio per l'economia». Per collocare la questione del Cardinale Camerlengo nella sua cornice complessiva, si veda inoltre quanto ricordato circa l'evoluzione della redazione della costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* e le informazioni circolate sulla bozza in parola da G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Mucchi Editore, Modena, 2021, pp. 37-49.

²² IOANNES PAULUS II, costituzione apostolica *Universi Dominici Gregis*, cit., n. 7: «Congregatio particulares constat Cardinale Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario et tribus Cardinalium, uno ex quoque ordine, sorte ductis inter Cardinales electores qui Romae tunc adsunt. Horum trium Cardinalium, qui Assistentes appellantur, officium tertio iam die transacto omnino cessat, in eorumque locum, etiam sortitione, alii succedunt post initam quoque electionem, eodem temporis praestituto fine». Ovviamente il ruolo della Congregazione particolare si ripropor-

significativa novità. Se infatti la costituzione apostolica del 1996 stabiliva che quest'ultima fosse 'costituita dal Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa e da tre Cardinali, uno per ciascun ordine, estratti a sorte tra i Cardinali elettori già pervenuti a Roma'²³, i quali sarebbero poi stati sostituiti in tale ufficio ogni tre giorni secondo le medesime modalità, la *Praedicate Evangelium* prevede invece che una delle posizioni in questione sia occupato di diritto – e in modo evidentemente stabile – dal Coordinatore del Consiglio per l'economia, mantenendo l'individuazione per sorteggio solo per i due Cardinali restanti.

Lo scopo di un simile mutamento – è bene precisarlo – non pare comunque essere quello di alterare la 'struttura istituzionale' della Congregazione particolare: per quanto nei fatti la posizione di un membro permanente non possa chiaramente essere la stessa di chi nel medesimo organismo ricopre un ufficio pur formalmente equivalente per un tempo tanto breve, lo stesso art. 235 § 3 si preoccupa infatti di prevenire ogni lettura che scorga nella riforma l'intento di instaurare una 'diarchia' dei componenti stabili, meramente supportati da quelli provvisori, sottolineando testualmente che il Cardinale Camerlengo «è aiutato, sotto la sua autorità e responsabilità» dagli altri tre membri, i quali d'altronde condividono in modo paritario la medesima qualifica di 'Cardinali assistenti'²⁴.

rebbe inalterato a prescindere dalla circostanza che abbia concretamente determinato la situazione di vacanza, compresa quindi – nelle intenzioni dei progetti summenzionati – l'eventualità di un impedimento totale e permanente della sede apostolica: come confermato d'altronde ulteriormente all'art. 21 del *Progetto di costituzione apostolica sulla sede romana totalmente impedita* nell'integrare le disposizioni di cui alla *Universi Dominici Gregis* con tale ipotesi.

²³ Per la traduzione italiana della costituzione apostolica *Universi Dominici Gregis* qui utilizzata – riportata comunque tra apici per distinguerla dal testo originale latino – si fa riferimento alla versione pubblicata in *Enchiridion Vaticanum*, XV, *Documenti ufficiali della Santa Sede (1996)*, a cura di E. LORA, EDB, Bologna, 1999, p. 113. La medesima modalità verrà riproposta anche in seguito.

²⁴ FRANCESCO, costituzione apostolica *Praedicate Evangelium*, cit., art. 235 § 3: «Nell'adempimento degli uffici assegnati, il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa è aiutato, sotto la sua autorità e responsabilità, da tre Cardinali Assistenti, di cui uno è il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l'economia e gli

Ciononostante, la lettura della nuova formulazione non può fare a meno di sollevare alcuni interrogativi, sia se confrontata con le corrispondenti disposizioni della *Universi Dominici Gregis*, sia in relazione alle altre norme della *Praedicate Evangelium*. Ci si può domandare, innanzitutto, se la già citata prescrizione circa la necessaria appartenenza di ciascun Cardinale assistente a un diverso ordine cardinalizio sia da considerarsi abrogata o, viceversa, integrata dal nuovo ruolo del Coordinatore del Consiglio per l'economia, cosicché l'esito del sorteggio può adesso ricadere solo sugli ordini residui. La risposta al quesito sembra doversi rinvenire proprio in quest'ultima ipotesi interpretativa, che appare infatti da preferire alla luce della *ratio* che informa la previsione della *Universi Dominici Gregis*, corrispondente appunto alla volontà di garantire che all'interno della Congregazione particolare sia rappresentato ciascun ordine²⁵: principio che quindi, al netto del carattere 'vincolato' che viene adesso ad assumere la rappresentatività accordata all'ordine a cui appartiene il Cardinale Coordinatore, può chiaramente essere conservato solo attraverso la seconda soluzione prospettata²⁶.

I dubbi principali, tuttavia, sembrano riguardare la figura stessa del Cardinale Coordinatore del Consiglio per l'economia. Come già evidenziato, infatti, se il Camerlengo mantiene il proprio ruolo

altri due sono individuati secondo la modalità prevista dalla normativa circa la vacanza della Sede Apostolica e l'elezione del Romano Pontefice».

²⁵ Si consideri ad esempio quanto osservato da I. GRIGIS, *La Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2004, p. 130, circa la composizione della Congregazione particolare così come delineata dal citato n. 7: «Ai fini della scelta si tengono presenti solo i nominativi dei Padri che già sono *in Urbe* e sono presenti, ponendoli in tre diverse urne, rispondenti ai tre ordini cardinalizi. Se il sorteggio non avesse preveduto tale divisione, l'ordine dei Cardinali Presbiteri, poiché più numeroso, avrebbe avuto una forte presenza nella *Congregatio particularis*, a discapito degli altri due ordini. Il sorteggio, così disposto, garantisce sia ai Cardinali Vescovi che ai Cardinali Diaconi la certezza di essere sempre rappresentati da un membro all'interno del collegio degli assistenti».

²⁶ Cfr. anche M. GANARIN, *La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura*, cit., p. 299, nt. 132.

in caso di sede vacante – e non potrebbe essere diversamente²⁷ – in quanto titolare di un Ufficio della Curia romana, l'art. 18 § 1 della recente costituzione apostolica conferma che al verificarsi delle medesime circostanze decadono invece dal proprio incarico tutti i capi e i membri delle Istituzioni curiali, cioè – a norma dell'art. 12 – della Segreteria di Stato, dei Dicasteri, degli Organismi di giustizia e di quelli economici, tra i quali è annoverato appunto anche il Consiglio per l'economia; né è prevista un'apposita eccezione a questa regola per il suo Coordinatore, come oggi avviene espressamente per il Penitenziere maggiore e per l'Elemosiniere di Sua Santità.

Ne consegue una – quantomeno apparente – contraddizione: nel momento in cui il Coordinatore del Consiglio per l'economia dovrebbe essere chiamato ad assumere in via ausiliaria la veste di Cardinale assistente, la stessa condizione di sede vacante in funzione della quale è predisposta tale investitura avrebbe lasciato il Consiglio medesimo del tutto privo di un Coordinatore. Ora, se è vero che anche all'interno della *Universi Dominici Gregis* si rinvencono disposizioni che in periodo di sede vacante attribuiscono incarichi specifici sulla base del ruolo ricoperto precedentemente alla decadenza dal proprio ufficio, come fa il n. 13, lett. c), quando si rivolge ai 'cardinali che svolgevano rispettivamente l'ufficio di segretario di stato e di presidente della Pontificia commissione per lo stato della Città del Vaticano' – peraltro designandoli a loro volta membri di una commissione capeggiata dal Camerlengo²⁸ –, una soluzione si-

²⁷ G. SCIACCA, *Camarlengo [Cardenal]*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, cit., p. 795: «El camarlengo no cesa en su oficio con la muerte del Pontífice, sino que, al contrario, es en esa situación cuando se despliegan sus facultades y tareas. Tal y como requiere la solemne gravedad del momento en el que institucionalmente está llamando a intervenir, las normas vigentes, antes mencionadas, atribuyen al camarlengo muchas y detalladas funciones tras el fallecimiento del Papa y en orden a una adecuada preparación del cónclave y a su correcto desarrollo».

²⁸ IOANNES PAULUS II, costituzione apostolica *Universi Dominici Gregis*, cit., n. 13: «In una e proxime subsequentibus Congregationibus Cardinales, secundum ordinem rerum agendarum praestitutum, de iis decernere debent, quae ad Conclave inchoandum urgentiora sunt, id est: [...] c) admoneant Commissionem quae constat ex Cardinale Camerario necnon iis Cardinalibus qui Officium Se-

mile non pare tuttavia poter trovare accoglimento nel caso in esame: vuoi per l'eccezionalità dell'ipotesi, che richiederebbe un'indicazione altrettanto esplicita, in assenza della quale le norme in questione non possono che essere interpretate in senso stretto²⁹; vuoi per il fatto che la designazione del Coordinatore è con tutta evidenza da ricollegarsi alle mansioni da questi attivamente svolte, con il Consiglio per l'economia che è già tenuto a fornire supporto al Cardinale Camerlengo nella sua attività 'monocamerale'. Non resta che concludere, dunque, che il Coordinatore del Consiglio per l'economia rientra nel novero di quelle figure che non decadono dal proprio ufficio in caso di sede apostolica vacante: e, in mancanza di un'apposita deroga in questo senso, la spia principale – se non esclusiva – di tale condizione del Coordinatore rimane rappresentata appunto dalla norma dedicata al Camerlengo.

cretarii Status atque Praesidis Pontificiae Commissionis pro Statu Urbis Vaticanae explebant, ut tempestive tum loca disponant in aedibus *Domus Sanctae Marthae* quo convenienter Cardinales electores recipiantur tum etiam cubilia iis omnibus idonea qui huius Constitutionis n. 46 commemorantur, utque ea omnia simul parentur necessaria in Sacello Sixtino, unde singulae partes electionem attingentes expleri possint modo quidem facili, composito et maxima cum secreti custodia prout haec ipsa Constitutio decernit et edicit». A questo proposito, si vedano inoltre J. MIÑAMBRES, *Cost. Ap. Universi Dominici Gregis: sub n. 13*, in J.I. ARRIETA, J. CANOSA, J. MIÑAMBRES, *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, cit., p. 26; I. GRIGIS, *La Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis*, cit., pp. 147-148.

²⁹ In questo senso rileva quindi evidentemente la terza ipotesi a cui fa riferimento il can. 18 del *Codex Iuris Canonici* («Leges quae [...] exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi»): circostanza che si ricollega d'altronde pure alla motivazione 'sostanziale' richiamata a sostegno del mantenimento dell'ufficio del Coordinatore del Consiglio dell'economia anche in tempo di sede apostolica vacante, giacché l'intento della disposizione di cui al Libro I del Codice è quello di far «pervenire ad una interpretazione che riveli le linee fondamentali delle scelte operate dal legislatore, e che miri a favorirle in caso di eventuali conflitti con specifiche prescrizioni in tal senso» (P. LOMBARDÍA, *Sub can. 18*, riveduto da J. OTADUY, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, a cura di J.I. ARRIETA, Coletti a San Pietro, Roma, 2022⁷, p. 86). A questo proposito, si vedano anche V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro Primo*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2014², pp. 165-168; J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Marcianum Press, Venezia, 2015⁶, pp. 150-152.

4. *Quale ruolo per il Camerlengo in caso di sede romana totalmente impedita? Suggestioni de iure condendo nel quadro dei recenti progetti di legge*

Vale infine la pena di segnalare come proprio il rapporto instaurato tra il Camerlengo e il Coordinatore del Consiglio per l'economia offra spunti di potenziale interesse anche nell'ottica della proposta di legge summenzionata. Si pensi ad esempio al gruppo di cinque Cardinali ipotizzato dall'art. 6 dal progetto di costituzione apostolica, eletto dal Collegio cardinalizio e chiamato a gestire gli affari ordinari finché perdura la situazione di sede romana totalmente impedita in modo temporaneo³⁰, il quale potrebbe essere integrato appunto dai due soggetti in questione: una scelta giustificata innanzitutto *ratione materiae*, sia per le rispettive competenze di questi ultimi sia per la finalità del gruppo in parola, ma che consentirebbe anche di rafforzare ulteriormente la continuità ideale con il pontificato in corso tramite l'aggiunta di due membri nominati dallo stesso Papa regnante, in un momento in cui la sede è temporaneamente impedita ma non certo vacante.

Naturalmente, non va neppure nascosto come la bontà di una simile soluzione sia tutt'altro che scontata in ogni suo aspetto, dovendo quindi una sua eventuale adozione essere necessariamente fatta oggetto di un'accurata ponderazione. Di contro, ad esempio, risalta innanzitutto il fatto che, proprio per il connaturato legame tra la vacanza della sede apostolica e il Camerlengo, il coinvolgimento di

³⁰ *Progetto di costituzione apostolica sulla Sede romana totalmente impedita*, cit., art. 6: «Nella stessa sessione nella quale è stata emessa la dichiarazione della sede romana totalmente impedita temporaneamente, il Collegio dei Cardinali elegga un gruppo di cinque Cardinali a cui spetterà la gestione degli affari ordinari mentre perdura questa situazione. Il gruppo deve informare dei suoi lavori la plenaria del Collegio cardinalizio, che sarà convocata almeno ogni sei mesi per risolvere le questioni che si presentino e per esaminare la perizia di cui tratta l'art. 4 § 3. In ogni caso, se nel frattempo sorgessero questioni gravi, urgenti e straordinarie, il Decano del Collegio cardinalizio può convocarla quanto prima, anche a richiesta del gruppo di cinque Cardinali. Le decisioni del Collegio devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei Cardinali presenti alla votazione».

quest'ultimo nella fase in esame potrebbe dare adito a percezioni erronee sullo stato contingente della sede romana – ma lo stesso potrebbe ormai dirsi anche per il Coordinatore del Consiglio per l'economia, con la conseguenza che il gruppo di Cardinali in questione verrebbe ad assumere l'aspetto di una 'Congregazione particolare allargata' –, rischiando perciò di provocare effetti controproducenti per la serenità del popolo dei fedeli, per le prerogative del Pontefice e per la stessa gestione di tale delicatissimo momento. D'altro canto, è tuttavia pure vero che anche le esperienze già sperimentate *sede plena* possono offrire dei paralleli alla prefigurazione di un simile incarico, mitigandone così l'apparenza potenzialmente 'traumatica': qual è ad esempio il caso della «possibile ed eventuale delega di poteri conferita al Cardinale Camerlengo dal Pontefice, in occasione di prolungate assenze a motivo dei suoi viaggi apostolici»³¹.

In ogni caso, ciò che anche uno sguardo pur fugace come quello lanciato in questa sede alla condizione del Cardinale Camerlengo può far emergere è che le novità concernenti la disciplina dedicata a tale figura, solo in apparenza marginali, portano in realtà con sé implicazioni che si estendono ben oltre i confini della *Praedicate Evangelium*. Le innovazioni introdotte arrivano infatti a toccare anche

³¹ P.V. PINTO, *Pastor Bonus: sub art. 171*, in *Corpus Iuris Canonici*, III, *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, cit., pp. 237-238. Così anche F. SALERNO, *Gli Uffici*, in *La Curia romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, cit., p. 489: «Si nota che, escluso il testo della costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae universae*, gli altri passi citati usano l'avverbio *praesertim* per indicare quando la Camera Apostolica è chiamata ad operare. La motivazione dell'uso di tale avverbio può essere ricercata nel fatto che l'Ufficio vive anche *sede plena*, e non è costituito solo per la vacanza della Santa Sede. Ma si può ipotizzare che con l'avverbio fosse prevista originariamente la sola sospensione delle attività *sede plena*, attesa la situazione politica del tempo, ed ora sia ammessa la possibilità dell'affidamento al Cardinale Camerlengo di incarichi attinenti all'Ufficio anche *sede plena*, come avviene durante le assenze del Sommo Pontefice da Roma per i suoi viaggi apostolici». Pur non essendo poi stata recepita nel testo definitivo della *Pastor bonus*, anche lo *Schema legis peculiaris de Curia romana*, cit., p. 68, faceva riferimento a tale prassi proponendo di istituzionalizzarla in un secondo articolo dedicato alla Camera apostolica, che avrebbe dovuto recitare: «Sede plena, cum Summus Pontifex apostolica itinera suscipit, Camerarius ea peragit, quae ipse Summus Pontifex eidem delegaverit».

tutte le altre fonti che hanno fino ad oggi interessato la Camera apostolica e il Cardinale ad essa preposto, da individuarsi – come ricorda preliminarmente pure il *Regolamento della Camera apostolica* – «nel *Decreto* 22 giugno 1993, n. CCV della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, nelle *Disposizioni* della Segreteria di Stato per la morte del Sommo Pontefice, nell’*Ordo exequiarum Romani Pontificis*, nell’*Ordo Rituum Conclavis*»³²; ma, soprattutto, ad essere coinvolta in maniera diretta è inevitabilmente quella stessa ‘legge speciale relativa alla sede apostolica vacante e all’elezione del Romano Pontefice’ in cui lo stesso Camerlengo trova dettagliata tanta parte delle sue funzioni specifiche. E chissà che in questa necessaria revisione della *Universi Dominici Gregis* – o nella costituzione apostolica del tutto nuova che potrebbe eventualmente venire a sostituirla – non possano trovare spazio anche le funzioni da affidare al Camerlengo in caso di sede romana totalmente impedita...

³² Cfr. anche G. PARISE, *La reverenda Camera apostolica: a completamento dei cenni storico-canonistici su quello che fu, e che forse in qualche modo ancora è e sarà, un organismo finanziario, amministrativo e giudiziario a servizio del Romano Pontefice e della Chiesa universale*, appendice a G. SCIACCA, *Epikedion della Reverenda Camera apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* online (www.archiviogiuridiconline.it), 2022, p. 486.

GLI AUTORI

ANDREA AMBROSI, Ricercatore di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Padova

SERGIO FELICE AUMENTA, Professore invitato di Diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Pontificia Università Urbaniana e Pontificia Università San Tommaso d'Aquino

RINALDO BERTOLINO, Professore emerito di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Torino

DOMENICO BILOTTI, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro

GIUSEPPE COMOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Verona

PIERLUIGI CONSORTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università di Pisa

PÉTER ERDŐ, Cardinale Arcivescovo Metropolita di Esztergom-Budapest e Primate d'Ungheria

COSTANTINO-MATTEO FABRIS, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi Roma Tre

FRANCESCO FALCHI, già Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Sassari

CARLO FANTAPPIÈ, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi Roma Tre

MANUEL GANARIN, Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

VALERIO GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Torino

PIETRO LO IACONO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria SS. Assunta

PIOTR MAJER, Professore straordinario di Diritto canonico, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polonia)

FRANCESCA OLIOSI, Assegnista di ricerca in Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

CARMEN PEÑA, Professoressa ordinaria di Diritto canonico, Universidad Pontificia Comillas (Spagna)

ROBERTO REPOLE, Arcivescovo Metropolita di Torino e Vescovo di Susa

LUIGI SABBARESE, Professore ordinario di Diritto canonico, Pontificia Università Urbaniana

GIUSEPPINA SCALA, Professoressa a contratto in Introduction to the Legal System - Module 2, Università Luigi Bocconi, Milano

BEATRICE SERRA, Professoressa associata di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Roma Sapienza

THIERRY SOL, Professore associato di Storia del diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce

ALBERTO TOMER, Assegnista di ricerca in Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

PATRICK VALDRINI, Professore emerito di Diritto canonico, Pontificia Università Lateranense

ANTONIO VIANA, Professore ordinario di Diritto canonico, Universidad de Navarra (Spagna)

ILARIA ZUANAZZI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Torino

INDICE

Ilaria Zuanazzi <i>Presentazione</i>	7
Rinaldo Bertolino <i>Introduzione</i>	11
 Parte I. La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa: il ruolo propulsivo della scienza canonistica	
Péter Erdő <i>La sinodalità come una delle espressioni della teocrazia nella costituzione della Chiesa</i>	17
Roberto Repole <i>Il senso teologico delle procedure sinodali</i>	29
Patrick Valdrini <i>Funzione legislativa e sinodalità nel diritto canonico</i>	47
Carmen Peña <i>Participación de los canonistas en la actividad normativa de una Iglesia en clave sinodal</i>	59
Carlo Fantappiè <i>Il ruolo della canonistica laica nella Chiesa e nella scienza giuridica</i>	73
Pierluigi Consorti <i>La canonistica e le sfide de iure condendo</i>	101

Parte II. La sinodalità in atto: il contributo alla formazione di proposte di legge

Sezione I. Sede romana impedita e rinuncia del Papa: due lacune nell'ordinamento canonico

- Andrea Ambrosi
Gli impedimenti e le dimissioni del capo dello Stato in alcuni ordinamenti statuali121
- Antonio Viana
Presentazione della Proposta di legge sulla sede romana totalmente impedita149
- Giuseppe Comotti
Presentazione della Proposta di legge sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio.....175

Sezione II. Contributi alla proposta di legge sulla sede romana impedita

- Luigi Sabbarese
«Sede romana prorsus impedita» e primi appunti sul 'progetto sede romana impedita'215
- Pietro Lo Iacono
La sede papale totalmente impedita: tutela del primato petrino e perseguimento della salus animarum (a proposito di un progetto di costituzione apostolica)221
- Thierry Sol
La sede romana totalmente impedita: alcuni esempi storici241
- Manuel Ganarin
Renuntiatio e sede romana prorsus impedita. Necessità e opportunità di una ragionevole distinzione tra due istituti canonistici.....261

Domenico Bilotti
*La sinodalità alla prova, tra riflessione dottrinale e
legislazione carente: il dilemma delle transizioni
prevedibili quanto convulse*281

Francesca Oliosi
*Il regolamento per il funzionamento della consulta medica
in caso di sede romana impedita: tra fictio(n) e realtà*.....297

Alberto Tomer
*Dalla sede totalmente impedita alla sede vacante:
l'ufficio di Cardinale Camerlengo dopo la costituzione
apostolica Praedicate Evangelium*311

Sezione III. Contributi alla proposta di legge sulla rinuncia del Papa

Carlo Fantappiè
*Né Papa né Vescovo emerito di Roma. Sul titolo del Papa
che rinuncia*335

Francesco Falchi
*L'emeritato papale: note sul progetto di costituzione
apostolica sulla situazione canonica del Vescovo di Roma
che ha rinunciato al suo ufficio*351

Valerio Gigliotti
*La rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice nel can. 332
§ 2 CIC 1983: un testo da storicizzare*.....377

Beatrice Serra
*La proposta di legge sulla rinuncia del Papa:
prime note per un inquadramento sistematico*.....391

Piotr Majer
La proposta di legge sulla rinuncia del Papa411

Sergio Felice Aumenta
La tutela della libertas Ecclesiae nell'elezione del Romano Pontefice, tra San Pio X e Papa Francesco417

Costantino-Matteo Fabris
Proposta di modifiche legislative in tema di relazioni tra il Vescovo emerito di Roma ed il regnante Pontefice.....433

Giuseppina Scala
L'apporto 'inconscio' della dottrina francese alla proposta di legge sulla 'figura' del Papa che ha rinunciato455

Parte III. L'aggiornamento delle proposte di legge

Antonio Viana
Epilogo. Breve relazione su un'iniziativa della canonistica (2020-2023).....471

Proposta di legge sulla sede romana totalmente impedita483

Proposta di legge sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio.....497

Gli autori505

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.

Publicato nel mese
di aprile del 2023

7

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660